



Provincia di Benevento

STAZIONE UNICA APPALTANTE

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI MONTESARCHIO

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, SULLA BASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI “ “COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIA LA MARMORA” NEL COMUNE DI MONTESARCHIO (Il progetto è stato finanziato dal MIUR € 531.000 (483.000,00 + 48.300) sulla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”)

CUP C75E22000090006



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CIG 983860300B

TIPO DI PROCEDURA: Aperta

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020 così come derogato ed integrato dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021) convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicata sulla GURI n. 181 del 30 luglio 2021 – Legge 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. Legge Europea) - D.P.R. n. 207/2010 in quanto applicabile - dalla Legge n. 15/2022 di conversione del c.d. “Decreto Mille proroghe bis” e dalla Legge n. 25/2022 di conversione del c.d. “Decreto Sostegni ter”.

Provincia di Benevento

STABILIMENTO PROVINCIALE



PREMESSE

Con Determina a contrarre N. 1054 del 23/05/2023 la Provincia di Benevento ha deliberato di affidare, per conto del Comune di Montesarchio, in appalto integrato la Progettazione Definitiva, Progettazione esecutiva ed Esecuzione dei Lavori di “Costruzione di un asilo nido in Via La Marmora” sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 48, comma 5 del D.L. n. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021), convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicata sulla GURI n. 181 del 30 luglio 2021, in deroga a quanto previsto dall’articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito Codice).

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del Codice e dell’art. 2, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020 (in seguito: Decreto Semplificazioni) e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, redatto da professionista esterno incaricato, è stato sottoposto a verifica dai Tecnici del Comune di Montesarchio – Area Pianificazione e Governo del Territorio, giusto rapporto di verifica redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ed è stato validato dal RUP in data 04/05/2023.

I lavori e l’attività di progettazione sono regolamentati dal “Capitolato Speciale d’Appalto”. Le disposizioni contenute nel capitolato costituiscono livelli prestazionali minimi, sulla base dei quali possono essere formulate proposte migliorative che verranno valutate in sede di offerta tecnica. L’affidatario ha l’obbligo di eseguire e ottemperare a tutte le proposte migliorative presentate in sede di gara, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’amministrazione contraente.

Provincia di Benevento codice NUTS ITF32.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice e ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Decreto Semplificazioni, è l’Ing. Domenico DUILIO.

1. Oggetto, durata e importi dell’appalto

L’oggetto dell’appalto è costituito da:

- Servizio tecnico di redazione del Progetto Definitivo, redatto sul Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica posto a base di gara e successiva redazione del Progetto Esecutivo;
- Coordinamento della Sicurezza per le citate fasi di progettazione;
- Esecuzione dei Lavori.

Gli interventi previsti in progetto sono finalizzati essenzialmente alla realizzazione di un asilo nido alla Via La Marmora del Comune di Montesarchio.

L'intervento prevede la realizzazione di un **"Asilo Nido"**, per un numero massimo di 20 bambini da 0-2 anni con annessi;

Il dimensionamento **"Asilo Nido"**, dovrà tener conto delle esigenze dell'amministrazione e delle indicazioni circa i limiti dimensionali, in termini di minimo e massimo numero di sezioni e di alunni, previsti dal DM 18.12.1975 per ogni tipologia di scuola al fine di garantire funzionalità ed efficienza del nuovo edificio.

La durata del servizio di Progettazione Definitiva e successiva Progettazione Esecutiva dei lavori oggetto del presente appalto è di seguito indicata:

- Progettazione Definitiva: durata 60 gg naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna del servizio di Progettazione definitiva. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna della Progettazione Definitiva sarà comminata una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo professionale;
- Progettazione Esecutiva: durata 30 gg naturali e consecutivi a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione della Progettazione definitiva. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna della Progettazione Esecutiva sarà comminata una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo professionale;
- Esecuzione dei lavori: durata complessiva di 360 gg naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori; il tempo contrattuale è comprensivo dell'incidenza delle giornate di maltempo e delle ferie contrattuali. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna delle opere finite in ogni loro parte sarà comminata, una penale giornaliera pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale con un minimo di Euro 1.000,00 (dicansi Euro mille/00).

L'importo delle prestazioni per la progettazione delle opere previste e per l'esecuzione delle stesse, comprese nell'ambito del presente appalto, è riepilogato nella tabella seguente:

Importo dei lavori da realizzare	a+b)	401 699,31 €
di cui per opere a corpo	a)	393 052,16 €
di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	b)	8 647,15 €
Importo della Progettazione comprensivo del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	c)	40.973,49 €
di cui per Progettazione Definitiva		25.142,08 €
di cui per Progettazione Esecutiva		15.831,41 €
TOT. IMPORTO DELL'APPALTO	a+b+c)	442.672,80 €
TOT. IMPORTO DELL'APPALTO soggetto a RIBASSO D'ASTA	a+c)	434.025,65 €

L'importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi:

- a) importo per l'Esecuzione dei Lavori, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
- b) importi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- c) importo del corrispettivo per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva (comprensivo del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Il costo per la manodopera, ricompreso nell'importo di cui alla voce a), è stimato in € 90'201,41 (pari al 22,949%).

Tutti i prezzi e gli importi sono al netto dell'IVA. Gli importi e i prezzi posti a base di gara sono comprensivi di ogni onere, contributo fiscale, amministrativo, previdenziale (esclusi oneri 4% servizio progettazione), assistenziale, compensativo e/o royalties di qualunque tipologia che l'offerente dovrà sostenere per assicurare le attività dell'appalto, del costo della manodopera durante l'esecuzione dei lavori nonché degli oneri aziendali delle misure in materia di salute e sicurezza.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri necessari per lo svolgimento delle procedure amministrative finalizzate all'acquisizione di pareri/nullaosta/autorizzazioni,.

Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

1.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, approvato con determinazione dirigenziale del Comune di Montesarchio n.516 del 04/05/2013scaricabile al link:

<https://nextcloud.provincia.benevento.it/index.php/s/ejB8Tx Cm7pBqnsc>

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - o All. 1 Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative;
 - o All. 2 Norme tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica;
 - o All. 3 Modello per offerta tempo e offerta economica;
 - o All. 4 Parcelle dei corrispettivi DM 17/06/2016;

La documentazione di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sono disponibili:

- sulla piattaforma DigitalPA raggiungibile al seguente indirizzo [https://provincia-benevento.acquistitelematici.it.](https://provincia-benevento.acquistitelematici.it.;);
- sul sito web istituzionale della Provincia di Benevento www.provincia.benevento.it e del Comune di Montesarchio www.comune.montesarchio.bn.it. all'interno della sezione

“Bandi e Avvisi”.

1.2. Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la funzionalità “Chiarimenti” sul Portale Acquisti, <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale Acquisti, <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3. Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Portale Acquisti, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui agli artt. 76, comma 5, e 83, comma 9, del Codice e per tutte le ulteriori comunicazioni afferenti il procedimento di gara.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 1.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni dalla stazione appaltante agli operatori economici, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora inviate all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti all’atto della registrazione al Portale, mediante funzionalità messaggistica del Portale Acquisti;

In caso di mancata indicazione o modifiche dell’indirizzo PEC o problemi dei concorrenti nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, la stazione appaltante declina ogni responsabilità in merito a qualsivoglia problematica di ricezione o trasmissione connessa al non corretto funzionamento o alla errata indicazione dell’indirizzo PEC specificato dal concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione inviata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione inviata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione inviata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

1.4. Sedute di gara

Le modalità di svolgimento delle sedute della procedura di gara in oggetto saranno comunicate mediante il servizio messaggistica del Portale Acquisti.

La Provincia di Benevento, si riserva la facoltà di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate, così come riportato ai successivi paragrafi.

1.5. Fasi della procedura e compiti della commissione di gara – Inversione procedimentale

Le attività relative alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche vengono svolte dalla Commissione di gara.

Le attività inerenti all'esame e alla verifica dei requisiti di partecipazione vengono svolte dalla Stazione Appaltante, eventualmente tramite il Seggio di gara, successivamente alla proposta di aggiudicazione, unicamente nei confronti dell'aggiudicatario, in virtù dell'inversione procedimentale ex art. 133, comma 8, del Codice, la cui applicazione è stata estesa ai settori ordinari dall'art. 8, comma 7, lett. c) del Decreto Semplificazioni.

Nella prima seduta il Seggio di gara accerta la presenza "a sistema" delle buste amministrative digitali al solo scopo di predisporre un elenco completo e dettagliato dei concorrenti che hanno presentato offerta.

Ultimate le attività da parte del Seggio di Gara, subentrerà la Commissione giudicatrice, la quale, nel corso di apposita seduta, accerta la presenza "a sistema" delle buste digitali relative alle offerte tecniche e verifica la correttezza dell'apposizione della firma digitale nei files contenuti nelle buste digitali. L'apertura delle buste contenenti le offerte economiche avverrà solo al termine della fase di valutazione delle offerte tecniche.

All'esito delle operazioni di gara inerenti la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice, nell'ambito di apposita seduta, procede a redigere la graduatoria.

Qualora vengano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP.

Concluse le suddette operazioni, la Stazione Appaltante, eventualmente tramite il Seggio di gara formula la proposta di aggiudicazione e procede, relativamente all'offerta del primo risultato in graduatoria, alla verifica dei costi della manodopera ai sensi della lettera d), comma 5, dell'art. 97 del Codice, indicati nell'offerta economica ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice ed alla verifica della documentazione contenuta nella busta amministrativa.

2. Tipologie delle prestazioni contrattuali

2.1. Categorie e classifiche dei lavori

Per la definizione delle categorie e classifiche dei lavori si fa presente che, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 83 – comma 2 – del D.lgs. 50/2016, nella parte relativa alle Società Organismi di Attestazione (SOA) si applica la norma transitoria di cui all'art. 216, comma 14, per cui “..continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”. Pertanto, nella vigenza degli artt. da 60 a 96 del DPR 207/2010, occorre fare riferimento alle categorie generali e specializzate di cui all'art. 61 del DPR 207/2010 elencate nell'Allegato A, così come aggiornato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 248 del 10 novembre 2016.

Il progettista ha proceduto, per come stabilito all'art. 32 – comma 7 – del DPR 207/2010, all'aggregazione delle varie voci di lavoro del computo metrico estimativo definendo le categorie di appartenenza, con particolare riferimento all'individuazione:

- della categoria prevalente;
- delle categorie scorporabili di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori ovvero di importo superiore ai 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente.

Si riporta di seguito l'elenco delle categorie con la relativa classifica conforme alle previsioni del comma 4 dell'art. 61 del DPR 207/2010.

CATEGORIE	IMPORTO IVA esclusa [€] (compresi oneri sicurezza)	CLASSIF.	%	PREVALENTE/ SCORPORAB.	QUALIFICA OBBLIG.	Subappalto
OG1 – Edifici civili e industriali	401 699,31	II	100	PREVAL.	SI	SI
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	401 699,31		100			

2.2. Classificazione della prestazione professionale relativa al servizio di ingegneria ed architettura

Trattandosi di appalto pubblico di lavori che prevede la progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione dell'opera, il concorrente dovrà possedere i requisiti speciali di cui all'art. 83, comma 1, del D.lgs. 50/2016 anche per la progettazione.

Il concorrente dovrà disporre di soggetti abilitati alla progettazione in possesso dei requisiti di cui ai successivi paragrafi mediante una delle seguenti modalità:

- a) un proprio staff tecnico qualora si tratti di impresa in possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (rif. art 79, comma 7, del DPR 207/2010);
- b) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento di cui alla lettera e) del citato art 46;
- c) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett a), b), c), d) ed f) del Codice;
- d) associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di uno o più operatori economici di cui all'art 46, comma 1, del Codice tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 lett. e) del Codice. In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016, per l'attività di progettazione non è consentito il ricorso al subappalto. Nel divieto non sono ricomprese eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Vige il divieto di sub-appalto anche per la relazione geologica.

In particolare, per definizione dei requisiti di carattere speciale di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 83 del codice, si sono identificate le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, con l'indicazione delle corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie.

Si riporta, nella successiva tabella, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (cfr. Linee Guida n. 1 parte III par. 2.2).

CATEGORIA - Destinazione funzionale	Identificazione delle opere	ID Opere	Complessità G	Importo Corrispettivi (PD+PE) IVA esclusa [€]	Importo Lavori IVA esclusa [€] (compresi oneri sicurezza)	Prestazione art.48 comma 2 D.lgs.50/2016 Principale o Secondaria (P/S)
EDILIZIA - Sanità, Istruzione, Ricerca	Sede azienda sanitaria, distretto sanitario, asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuole secondarie di I grado fino a 24 classi, scuole secondarie di II grado fino a 25 classi	E.08	0,95	40.973,49	401 699,31	P
Importo Totale a base d'asta per servizi di PD/PE				40.973,49	401 699,31	

2.3. Finanziamento e revisione prezzi

Il progetto è stato finanziato dal MIUR € 531.000 (483.000,00 + 48.300) sulla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next GenerationEU, per 483.000,00

Ai sensi dall'art.7, comma 1 del dPCM del 28 luglio 2022 (pubblicato in G.U. n. 213 del 12 settembre 2022), all'intervento in oggetto, essendo lo stesso rientrato nella linea di Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica della Missione 4 – Componente 1 del PNRR è stato assegnato un contributo aggiuntivo pari a € 48.300,00, ovvero pari al 10% dell'importo del contributo originario.

In definitiva, l'intervento in oggetto risulta finanziato per un importo complessivo di spesa di € 531.300,00.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando l'Elenco Prezzi a base di gara.

Si applica la revisione dei prezzi prevista dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così come disciplinata dall'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n.25.

3. Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di:

- giorni 60 naturali e consecutivi per la redazione del progetto definitivo;
- giorni 30 naturali e consecutivi per la redazione del progetto esecutivo;
- giorni 360 naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori.

3.1. Premio di accelerazione

La presente procedura è afferente un investimento pubblico finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR). Pertanto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.50 del Decreto Legge del 31/05/2021 n. 77, convertito con legge n.108 del 29/07/2021, rubricato

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del suddetto D.L. qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, all'Appaltatore è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Per il calcolo delle penali dovute per il ritardato adempimento si rimanda all'art. 113-bis comma 4 del Codice secondo cui *“Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.”*

Pertanto, dovendo applicarsi i criteri stabiliti per il calcolo della penale, il premio di accelerazione è determinato applicando la seguente espressione:

$$PA = INC \cdot p\% \cdot gg$$

ove:

- INC è l'importo netto contabilizzato per lavori eseguiti e collaudati;
- p% è la misura giornaliera per il premio di accelerazione fissata pari a 0,3 %;
- gg sono i giorni di anticipata ultimazione.

La corresponsione del premio suddetto avverrà alle seguenti condizioni:

- deve essere stato approvato dalla S.A. il certificato di collaudo dei lavori con esito positivo dal quale risulti che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte;
- il valore del premio non può superare, complessivamente, il 10% dell'importo netto contrattuale (corrispondente all'importo netto dei lavori collaudati) e deve risultare

contenuto nei limiti delle risorse indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "Imprevisti" ovvero deve risultare : $(10\%INC) \geq PA \leq Imprevisti$; viceversa lo stesso è automaticamente ridotto in ragione della somma disponibile, e senza, perciò, che possa essere avanzata alcuna pretesa risarcitoria da parte dell'Appaltatore.

4. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice quest'ultimo articolo come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. a-ter) del decreto Semplificazioni.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, ai sensi dell'art. 8, comma 5, lett. a-ter), del Decreto Semplificazioni.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei

- relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del Codice, per l'Impresa in concordato preventivo con continuità aziendale che abbia presentato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e sia in attesa del decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 163 del R.D. 267 del 16 marzo 1942, ai fini della partecipazione è necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto; in tal caso l'impresa dovrà allegare la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e, ove già depositato, il relativo piano di concordato preventivo.

Nell'ipotesi di impresa ammessa al concordato preventivo, non è necessario, ai fini della partecipazione, che la stessa ricorra all'avvalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che presenti la documentazione di cui al comma 5 dell'art. 186-bis del R.D. 267 del 16 marzo 1942. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, inoltre, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per i servizi di progettazione

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. ii..

5. Requisiti generali di partecipazione

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice (come disposto anche dal comma 4 all'art.47 del Decreto Legge del 31/05/2021 n. 77).

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La presente procedura è afferente un investimento pubblico finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR). Pertanto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.47 del Decreto Legge del 31/05/2021 n. 77, convertito con legge n.108 del 29/07/2021, rubricato “ Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” nonché le modalità e i criteri applicativi delle misure previste nell'articolo suddetto, contenute nelle Linee Guida adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità – del 7/12/2021 (pubblicato in G.U. n.309 del 30/12/2021)”Linee Guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.L. 77/2021 sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, nel caso in cui per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali il concorrente debba procedere a nuove assunzioni, lo stesso operatore economico si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% per cento di occupazione femminile.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo delle suddette quote percentuali si rimanda, in particolare, a quanto stabilito al paragrafo 5 delle citate Linee Guida adottate con D.P.C.M. – Dipartimento per le pari opportunità – del 7/12/2021.

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.

Inoltre, ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta che, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021 (Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile).

5.1. Disposizioni ulteriori per favorire pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità (Obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art.47 del D.L. 77/2021-L.108/2021)

Ferme le ipotesi in cui sia prevista l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla gara per il mancato adempimento di quanto disposto dall'articolo 47 del D.L. 77/2021 (precisate al precedente punto), ai sensi dell'articolo 47, commi 3 e 3-bis, del suddetto D.L. si applicano, rispettivamente, le seguenti disposizioni:

- ai sensi dell'articolo 47, comma 3, gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono tenuti a consegnare alla Stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali riportate al paragrafo successivo nonché l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR o PNC (come indicato al precedente punto, ultimo periodo);
- ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, gli operatori economici di cui al punto precedente sono tenuti a consegnare alla Stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 (ovvero la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a

loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, relazione che deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Al fine di assicurare il più ampio rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, come suggerito dalle Linee Guida adottate con D.P.C.M. – Dipartimento per le pari opportunità – del 7/12/2021, la presente S.A. prevede che l'assolvimento di tale obbligo sia esteso anche agli operatori economici con più di cinquanta dipendenti.

La mancata produzione della dichiarazione e della relazione di cui al presente punto determina l'applicazione delle penali riportate al paragrafo successivo.

5.2. Penali in caso di mancata ottemperanza delle disposizioni ulteriori per favorire pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità (Obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art.47 del D.L. 77/2021-L.108/2021)

Ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del D. L. n. 77 (convertito con L n.108 /2021), la presente S.A. prevede l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al precedente punto 5.1.

In particolare:

- per mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (articolo 47, comma 3): 1(uno) per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;
- per mancata produzione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 (ovvero la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) nonché della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (articolo 47, comma 3-bis): 1(uno) per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Le penali di cui sopra non potranno comunque superare il 10% dell'importo netto del contratto, in ordine al medesimo principio stabilito dall'art.113-bis comma 4 del Codice, relativo alla quantificazione delle penali applicabili per il ritardato adempimento, il quale stabilisce che le penali dovute possono consistere in una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

6. Requisiti speciali per la progettazione definitiva ed esecutiva

I soggetti incaricati della progettazione, compreso lo staff tecnico dell'impresa di costruzioni in possesso dell'attestazione SOA per progettazione ed esecuzione, adeguata per categoria e classifica ai lavori da progettare ed eseguire, devono possedere i seguenti requisiti stabiliti in conformità alle linee guida ANAC n. 1 aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019 ed al Bando Tipo ANAC n. 3 pubblicato sulla GURI n. 186 del 11.8.2018.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2 del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

6.1. Requisiti di idoneità professionale

- a) Requisiti di cui al Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263;
- b) *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)* **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta l'iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- c) *(per il/i professionista/i che espleta/espletano l'incarico oggetto dell'appalto)* **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti dai vigenti ordinamenti. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta l'iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante:

- acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
- acquisisce i dati direttamente dall'operatore economico attraverso il servizio FVOE.

Per il professionista che nell'ambito del servizio di progettazione espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

- Possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 - Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 17.3.1, il nominativo, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008.

Per il professionista Incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche

- Laurea in ingegneria edile o civile quinquennale/laurea in architettura;
- Regolare iscrizione all'Ordine Professionale degli Ingegneri o degli Architetti.

Per il geologo che redige la relazione geologica

- Possesso dei requisiti di iscrizione al relativo albo professionale per il professionista che redige la relazione geologica.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 17.3.1, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

6.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

Per la definizione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale relativi al servizio di ingegneria ed architettura richiesto, il riferimento normativo è nell'art. 83 comma 1 lettera b) e c) e alle ulteriori previsioni richiamate nello stesso articolo. Inoltre si sono prese a riferimento le indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 1 dell'ANAC recante "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria ed architettura", aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019. Difatti, il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici. Ai fini della determinazione dei requisiti si è tenuto conto, pertanto, sia delle disposizioni riferite agli appalti di servizi e di forniture sia alle Linee guida Anac n.1.

a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura

Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo pari all'importo del servizio di progettazione (definitiva ed esecutiva) a base di gara, ovvero non inferiore ad € **40.973,49**; non è possibile dimostrare il requisito con un numero di esercizi superiore a tre, seppur rientranti nel quinquennio indicato.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

b) Espletamento dei seguenti servizi analoghi:

Espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura (Progettazione e/o Direzione dei Lavori), di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e classi cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari ad una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, come riepilogato nella seguente tabella (Dichiarazione resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte IV sez. C).

Categoria	ID Opere	Grado di complessità	Importo Lavori [€]	Importo Lavori delle opere progettate (requisito minimo) [€]
EDILIZIA	E.08	0,95	401.699,31	401.699,31

La comprova del requisito è fornita attraverso la seguente documentazione:

- attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie di progettazione, l'importo, il periodo di espletamento e l'Ente Committente;
- in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell'atto di conferimento di incarico unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia, nonché delle fatture relative alla prestazione svolta.

Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore dei relativi lavori, dovrà essere documentata la quota parte realizzata dal soggetto che concorre alla presente procedura e solo questa parte potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto.

Tutti gli importi dei lavori di cui sopra cui si riferiscono i servizi svolti devono intendersi al netto di IVA.

c) Espletamento dei seguenti servizi c.d. di punta:

Espletamento, negli ultimi dieci anni, di due servizi di ingegneria e di architettura (Progettazione e/o Direzione dei Lavori), di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la

prestazione, riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

La comprova del requisito è fornita attraverso la seguente documentazione:

- attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie di progettazione, l'importo, il periodo di espletamento e l'Ente Committente;
- in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell'atto di conferimento di incarico unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia, nonché delle fatture relative alla prestazione svolta.

Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore dei relativi lavori, dovrà essere documentata la quota parte realizzata dal soggetto che concorre alla presente procedura e solo questa parte potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto.

Tutti gli importi dei lavori di cui sopra cui si riferiscono i servizi svolti devono intendersi al netto di IVA.

Per ultimo decennio, anteriore la data di pubblicazione del bando di gara, si intende il periodo temporale costituito dai dieci anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI. Per il requisito a), i tre esercizi migliori possono essere scelti nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sulla GURI.

Ai fini della valutazione dei requisiti di cui ai precedenti punti si precisa che:

- i servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;
- per servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, devono intendersi quelli riferiti esclusivamente ad interventi ultimati per i quali sia stato già emesso il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta;
- in linea generale, per la qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare dovranno fare riferimento alla medesima categoria e non necessariamente alla stessa destinazione funzionale. Dovranno però avere un grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Per come specificato nelle Linee Guida n. 1 dell'ANAC, le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, per quanto rileva ai fini della presente

- procedura, per la categoria Impianti si dovrà necessariamente fare riferimento alla stessa destinazione funzionale corrispondente alla prestazione professionale richiesta.

6.3. Indicazioni relative al po

6.4. sseso dei requisiti per i servizi di progettazione

a) Indicazioni per soggetti di cui all'art 45 del codice in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione

Gli operatori economici che individuano i progettisti mediante il proprio staff tecnico devono dimostrare, attraverso lo staff tecnico stesso, il possesso dei requisiti indicati al precedente paragrafo 6. Trovano applicazione al riguardo, in coerenza con le vigenti disposizioni del Codice e con le previsioni del bando tipo ANAC n. 3/2018 e delle linee guida ANAC n. 1, gli articoli 79 comma 7 e 92 comma 6 del DPR 207/2010.

b) Indicazioni per il concorrente che indichi altri operatori per la progettazione

Nel caso di concorrenti che individuino i progettisti mediante indicazione esplicita di un operatore economico di cui all'art.46 del Codice [paragrafo 2.2, lett b)] si possono definire le seguenti ipotesi:

- 1) il concorrente indica un singolo operatore economico il quale dovrà possedere tutti i requisiti indicati al precedente paragrafo 6;
- 2) il concorrente indica un raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 comma 1 lett e) del Codice: in questo caso per il possesso dei requisiti si rinvia a quanto previsto al successivo punto "indicazioni per i sub-raggruppamenti temporanei";
- 3) il concorrente indica più soggetti professionali (cosiddetto avvalimento frazionato): in questo caso tutti gli ausiliari devono possedere singolarmente i requisiti di cui al precedente paragrafo 6.1 lett a), b) e c) mentre il concorrente dimostrerà il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.2 lett. a), b), e c) cumulativamente mediante un unico contratto di avvalimento.

In ogni caso i soggetti indicati devono essere in possesso dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo 5 e dovrà essere presentata tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento (si rinvia a quanto previsto dal successivo paragrafo 9.1.)

c) Indicazioni per il concorrente che associ un operatore in raggruppamento

Gli operatori economici che individuano i progettisti mediante una mandante del raggruppamento concorrente [paragrafo 2.2, lett. c)] devono dimostrare, attraverso il singolo mandante (operatore economico di cui all'art 46 comma 1 lett a), b), c), d) ed f) del Codice), il possesso dei requisiti indicati al precedente paragrafo 6. Lo stesso mandante dovrà essere in possesso, come tutti gli altri componenti il raggruppamento concorrente, dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo 5.

d) Indicazioni per i sub-raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete e geie

Nel caso il concorrente individui i progettisti mediante sub-raggruppamenti temporanei, avvalimento nei confronti di un raggruppamento o nel caso in cui il mandante che assume la progettazione è a sua volta un sub-raggruppamento, il sub- raggruppamento deve possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 6.1 lett. c, relativo all'iscrizione all'Albo ed all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 6.2 lett. b) deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 6.2 lett. c) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.

e) Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 6.1 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 6.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo ed all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale debbono essere posseduti in conformità alle previsioni di cui all'art. 47, comma 2bis del Codice.

7. Struttura operativa per l'esecuzione della progettazione

Il progettista qualificato (impresa con proprio staff tecnico, ovvero progettista indicato, ovvero progettista associato), ai fini della partecipazione alla presente procedura, deve mettere a disposizione una struttura operativa di figure professionali dedicate allo svolgimento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, nominativamente indicate.

Ai sensi dell'art.24 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali ed in regola con l'acquisizione dei rispettivi crediti formativi, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

Le attività oggetto del presente appalto dovranno essere espletate dalle figure professionali "minime" indicate di seguito; pertanto, il concorrente per lo svolgimento dell'incarico costituirà un gruppo di lavoro che dovrà comprendere almeno tali professionalità minime, garantite da soggetti di cui all'art. 46 del Codice, le quali dovranno essere nominativamente indicate in sede di presentazione dell'offerta.

GRUPPO DI LAVORO

- 1) **n. 1 professionista "Progettista edile civile"**- Ingegnere o Architetto che abbia conseguito Laurea Magistrale o quinquennale in Ingegneria o Architettura e risulti iscritto alla sez. A del relativo albo professionale;
- 2) **n. 1 professionista "Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione"** – Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV d.Lgs. 81/2008 e s.m.i; in particolare, devono essere posseduti i requisiti previsti dall'art.98 comma 1 del citato d.Lgs. 81/2008;
- 3) **n. 1 professionista "Incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche"** – Ingegnere o Architetto che abbia conseguito Laurea Magistrale o quinquennale in Ingegneria o in Architettura e risulti iscritto alla sez. A del relativo albo professionale;
- 4) **n. 1 professionista "Geologo"** – Professionista che abbia conseguito Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Scienze Geologiche e risulti iscritto al relativo albo professionale.

Nel gruppo di lavoro è possibile che la stessa persona fisica ricopra più figure professionali.

Si considerano parimenti validi i titoli e le iscrizioni ad albi equivalenti nell'ambito dei paesi UE. E'

possibile indicare per lo svolgimento delle prestazioni più di un soggetto.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima.

Il concorrente dovrà indicare il nominativo, la qualifica professionale, i requisiti richiesti e gli estremi di iscrizione all'Albo richiesto per il professionista incaricato.

Per i raggruppamenti temporanei è, inoltre, richiesta obbligatoriamente la presenza, ai sensi dell'art.4, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista, con l'indicazione del nominativo e degli estremi dell'abilitazione.

Definite le professionalità richieste dal gruppo di lavoro, si specifica che l'avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale, in quanto requisiti di idoneità professionale propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

In nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli, iscrizioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 24, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/2016, che richiede l'indicazione dei nominativi dei professionisti iscritti ad albi che svolgeranno l'incarico, nonché delle rispettive qualificazioni, già in sede di presentazione dell'offerta.

L'istituto di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall'inizio nella struttura operativa proposta, ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del servizio.

Nel caso di RTP, anche la mancata indicazione del nominativo del giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della libera professione non potrà essere sanata attraverso il procedimento di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016.

Per ciascuna figura professionale, nominativamente individuata, dovrà essere reso noto il rapporto professionale intercorrente con il progettista qualificato.

E' considerato presente nell'organigramma qualsiasi soggetto che è componente di un'associazione tra professionisti, socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria, che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o

parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal DM n. 263/16, anche con riferimento ai professionisti e alle associazioni tra professionisti.

Per i professionisti indicati nel gruppo di lavoro dovranno essere presentati i DGUE e gli stessi dovranno figurare sul documento PASSOE al fine di poter procedere alle eventuali verifiche in ordine alla moralità individuale e professionale. Le stesse saranno oggetto di verifica ai sensi del DPR 445/2000.

La proposta di Struttura Operativa dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:

- dal rappresentante legale, nel caso di progettista qualificato come singolo operatore economico (sia esso indicato o raggruppato);
- dal rappresentante legale del capogruppo, nel caso di progettista qualificato come RTP, Consorzi Ordinari, GEIE già costituiti (sia esso indicato che raggruppato);
- dai tutti i rappresentanti legali nel caso di progettista qualificato come RTP, Consorzi Ordinari, GEIE costituendo (sia esso indicato che raggruppato);
- dal rappresentante legale, nel caso di progettista qualificato come Consorzio Stabile;
- da ciascun socio ovvero dal rappresentante legale che dichiari di averne i poteri, nel caso di progettista qualificato come Studio Associato.

La proposta della Struttura Operativa da parte degli operatori qualificati per progettazione e costruzione, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:

- dal rappresentante legale, nel caso di singolo operatore economico;
- dal rappresentante legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituiti;
- dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituendi;
- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane.

Eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili, dovranno essere motivate e autorizzate dalla Stazione Appaltante, ferma restando la composizione dell'affidatario dell'incarico ed il mantenimento dei requisiti richiesti.

8. Requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari avviene, ai sensi dell'art.81, comma 1, del Codice e della delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022 attraverso l'utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE). Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'autorità (servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Ai fini dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, la selezione dell'operatore economico avverrà secondo le capacità economico-finanziaria, tecniche e professionali di cui all'art. 83 comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 50/2016. In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016, si applica l'art. 216 comma 14 del Codice e continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate (*articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese*).

8.1. Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza. In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

8.2. Requisiti di qualificazione

Il concorrente dovrà possedere la qualificazione per le seguenti categorie e classifiche:

CATEGORIE	IMPORTO IVA esclusa [€] (compresi oneri sicurezza)	CLASSIF.	%	PREVALENTE/ SCORPORAB.	QUALIFICA OBBLIG.	Subappalto
OG1 – Edifici civili e industriali	401.699,31	II	100	PREVAL.	SI	SI

Il possesso dei requisiti per la categoria prevalente deve essere provato tramite attestazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del D.P.R. 207/2010, la qualificazione nella predetta categoria con classifica adeguata ai lavori da assumere.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2011 “la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di 1/5”.

Si applicano le disposizioni vigenti in materia di qualificazione delle imprese e nonché le disposizioni vigenti in materia di disciplina del subappalto ai sensi dell'art.105 del Codice.

8.3. Prescrizioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi

Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale dovranno essere, **a pena di esclusione**, posseduti:

- in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei lavori;
- in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.;
- in caso di aggregazioni di imprese di rete da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto 6.1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di qualificazione

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto 6.2, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. In caso di RTI orizzontale formata solo da due imprese, la mandataria dovrà, a pena di esclusione, possedere una qualificazione minima superiore al 50%.

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 48, co. 3, del D.lgs. n. 50/2016, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo misto, (che ricorre nel caso in cui i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alla categoria scorporabile siano assunti da soggetti riuniti, a loro volta, in un sub raggruppamento di tipo orizzontale) la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata pari almeno al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub- associazione, mentre la mandante che assume l'esecuzione di lavorazioni della categoria prevalente deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione, ferma restando la copertura dell'intero importo della categoria prevalente; l'importo della categoria scorporabile può essere coperto da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell'importo e le altre per il 10%, ferma restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile. La mandataria della sub associazione orizzontale, per ciascuna categoria, in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.

Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto 6.2 devono essere posseduti e comprovati come previsto dall'art 47, comma 2 e 2-bis, del Codice.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Resta fermo il principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione posseduta da ciascuna impresa. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

9. Avvalimento

9.1. Avvalimento in merito ai requisiti richiesti per i servizi di progettazione

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al punto 6.1, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Si precisa che il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto per la partecipazione alla gara di cui al punto 6.2 (servizi di architettura e ingegneria e servizi di punta espletati negli ultimi 10 anni) costituiscono, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016 esperienze professionali pertinenti. Pertanto gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. Il contratto di avvalimento, a pena di nullità e non integrabile con soccorso istruttorio, dovrà contemplare l'impegno dell'ausiliaria ad eseguire direttamente i servizi per cui le capacità sono richieste (Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2191/2019).

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità:

- la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9.2. Avvalimento in merito ai requisiti di qualificazione per i lavori

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può comprovare la capacità dell'impresa di eseguire direttamente i lavori – dimostrabile tramite il possesso di idonea attestazione SOA - avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai precedenti paragrafi 5 e 8.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10.Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.lgs 50/2016, la Provincia di Benevento in qualità di Stazione Appaltante indica nel bando le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in quanto in tutto od in parte non subappaltabili.

Il concorrente ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il Comune di Montesarchio corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

10.1. Subappalto per i servizi di progettazione

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del Codice, non è ammesso il subappalto per la progettazione definitiva ed esecutiva, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Relativamente alle attività di cui al presente periodo, il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

10.2. Subappalto per l'esecuzione dei lavori

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. pertanto gli eventuali subappalti saranno autorizzati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo 105 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le categorie di lavori previste dal bando di gara che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Il Comune di Montesarchio e l'Appaltatore si impegnano a rispettare la normativa citata dall'Atto di indirizzo del MIMS emanato in merito al subappalto in data 04/01/2022 ed in particolare al punto 1 lettera a).

Il rispetto della normativa menzionata nel suddetto Atto di indirizzo del MIMS è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto. A tal fine, si specifica che il CCNL di riferimento per la procedura di gara in oggetto è il seguente: Contratto Edile.

11. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base dell'appalto dedotto l'importo dei servizi di progettazione.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.
Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 93, commi 2 e 3, del Codice la garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) tramite cauzione, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice, così come sostituito dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 21/06/2022, costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, con versamento sul Conto Corrente Postale n. 11688827: IBAN - IT75Z0760115000000011688827;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice, agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
- d) Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari non abilitati.pdf>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

L'offerente presenta la sola Scheda Tecnica 1.1. o 1.1.1 (a seconda che la Garanzia sia rilasciata rispettivamente da uno o più garanti) di cui all'Allegato B al Decreto n. 31/2018 debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dall'offerente. Detta Scheda dovrà essere corredata:

- 7) da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

La garanzia fideiussoria, la Scheda Tecnica e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005).

In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà sottoscrivere una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente e produrre una nuova Scheda Tecnica in sostituzione delle precedenti a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. La cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le microimprese, piccole e medio imprese (PMI), raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del 50% prevista al primo periodo del comma 7 dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora il concorrente possa cumulare più riduzioni, dovrà tener conto che la riduzione successiva verrà percentualmente calcolata sull'importo risultante dalla riduzione precedente.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti tramite specifica indicazione sull'attestato SOA ovvero fornendo copia scansionata dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già

costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. Presa visione dei documenti di gara e sopralluogo

La documentazione di gara elencata in premessa e gli elaborati progettuali sono disponibili sulla piattaforma DigitalPA raggiungibile all'indirizzo <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it> e sul sito web istituzionale della Provincia di Benevento www.provincia.benevento.it, all'interno della sezione "Bandi e Avvisi".

Tutti gli elaborati progettuali inerenti la presente procedura di gara, sono altresì posti in visione e disponibili presso il Area Pianificazione e Governo del Comune di Montesarchio; pec: protocollo@pec.comune.montesarchio.it dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, previo appuntamento telefonico. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

Considerato che la documentazione progettuale afferente l'intervento fornisce le informazioni ritenute necessarie per la formulazione dell'offerta, non è previsto il sopralluogo assistito sulle aree interessate dai lavori. I concorrenti dovranno obbligatoriamente dichiarare di aver presa autonomamente visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione.

13. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

Il versamento del contributo obbligatorio all'A.N.A.C., dovrà essere documentato mediante allegazione ai documenti di gara di copia scansionata della ricevuta attestante l'avvenuto versamento del contributo obbligatorio a favore della medesima Autorità, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 380 del 21.12.2021 (GU Serie Generale n. 64 del 17.03.2022) ed alle relative istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità.

Il contributo è dovuto per la procedura per la quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

CIG	Importo contributo ANAC
983860300B	€ 33,00

La mancata presentazione della ricevuta di pagamento nonché il mancato pagamento potranno essere sanati ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

14.PASSOE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari sarà effettuata, ai sensi dell'art.81, comma 1, del Codice e della delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022 attraverso l'utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE). Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'autorità (servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio FVOE e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE" che dovrà essere sottoscritto e inserito all'interno della Busta "Documentazione amministrativa". Tale documento consentirà alla stazione appaltante l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento.

Nel caso di imprese riunite, consorziate, raggruppate e nel caso di avvalimento, la mandataria invierà il PASSOE complessivo generato accorpendo i PASSOE delle diverse mandanti e/o dell'ausiliario. In questo caso il PASSOE da allegare alla documentazione di gara dovrà essere firmato congiuntamente alla mandataria da tutti i mandanti, consorziati o associati ovvero dall'ausiliario.

Gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale che sono nella propria esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.

La mancata registrazione al servizio FVOE e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE non comportano l'esclusione dalla gara. In tal caso, la Stazione Appaltante provvede, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura.

Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti secondo le previgenti modalità.

15.Piattaforma telematica e modalità di presentazione dell'offerta

La gara si svolgerà esclusivamente attraverso l'utilizzo di un sistema telematico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016.

Per l'espletamento della presente procedura la Provincia di Benevento si avvale della Piattaforma telematica accessibile al seguente link <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>, dove sono riportate le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla pagina www.provincia.benevento.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

I documenti amministrativi e l'offerta tecnica ed economica devono essere inseriti a sistema entro il termine perentorio indicato nel bando di gara, pena la non ammissione alla procedura.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Per un supporto nella fase di esperimento della gara e per assistenza operativa per la partecipazione è possibile contattare il gestore della piattaforma Digital PA Srl, accedendo al link <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/helpdesk> aprendo un TICKET.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica ed economica devono essere firmate digitalmente entro il termine sopra indicato.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la

legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta economica, l'offerta tecnica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore mediante firma digitale o, in alternativa, mediante firma olografa unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati alla Provincia di Benevento esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma sopra indicata, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.

L' "OFFERTA" è composta da:

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- OFFERTA TECNICA;
- OFFERTA TEMPO;
- OFFERTA ECONOMICA

Pertanto, la Piattaforma consente di predisporre:

- una busta telematica contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- una busta telematica contenente l'OFFERTA TECNICA;
- una busta telematica contenente l'OFFERTA ECONOMICA-TEMPO.

Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare i seguenti form on-line:
 - Anagrafica
 - Legale Rappresentante
 - Forma di partecipazione

- scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara";
- compilare e firmare digitalmente i documenti allegati;
- inserire nel sistema i documenti allegati firmati digitalmente nell'apposito spazio previsto (i formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema).

Il sistema non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio di scadenza dell'offerta.

I documenti di offerta devono essere firmati digitalmente e, se richiesto, marcati temporalmente entro il termine sopra indicato. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o Consorzio è necessaria la firma digitale di tutte le singole imprese partecipanti.

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare 15 MB di dimensione. Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato pdf, devono essere tutti convertiti in formato pdf.

Il sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul sistema non comporta l'invio dell'offerta all'Appaltante. Dopo avere allegato la documentazione richiesta sarà necessario, infatti, confermare l'invio, ovvero la propria partecipazione, tramite l'apposito tasto, inderogabilmente prima della data di scadenza. Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema per procedere all'invio dell'offerta. Il sistema darà comunicazione al Fornitore del corretto invio dell'offerta tramite PEC, contenente l'elenco dei documenti inseriti e le informazioni relative, e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato nel sistema, come risultante dai log del sistema stesso.

Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente indicata poiché il sistema, automaticamente, annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è

considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. I concorrenti esonerano l'Appaltante e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

In merito ai tempi di presentazione delle offerte, i documenti amministrativi devono essere inseriti a sistema a decorrere dalla "DATA DI PUBBLICAZIONE" ed entro e non oltre la "DATA DI SCADENZA" indicata sul bando di gara.

Dopo tale termine non saranno ammesse offerte anche se sostitutive o integrative di altre già presentate.

L'Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al sistema o che impediscano di formulare l'offerta.

16.Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della lettera ufficiale di invio dell'offerta, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 e, per i concorrenti oltre 50 dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 D. Lgs. n.198/2006 e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 5 del presente disciplinare;**
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della lettera ufficiale di invio dell'offerta, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) è sanabile;
- la mancata presentazione della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC è sanabile a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. Contenuto della “Busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

17.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo l'All. 1 Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative allegato al presente Disciplinare: il modello, inserito sulla piattaforma, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema.

La Domanda di partecipazione è sottoscritta sia dal rappresentante dell'operatore che svolge il servizio di Ingegneria che dal rappresentante dell'operatore economico che svolgerà i lavori.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45,

comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Nel caso in cui il concorrente utilizzi la “domanda di partecipazione” messa a disposizione dall’Amministrazione essa deve essere predisposta e sottoscritta:

- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/constituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono /costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete dall’organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.

In tal caso il bollo è però dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall’organo comune/mandataria.

Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Modalità di pagamento del bollo

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

codice tributo 456T, Ufficio Ente TEH, CIG _____

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all’Amministrazione entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema copia informatica dell’F23.

17.2. Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche reso disponibile in formato elettronico editabile presso l’indirizzo: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, inclusa - in relazione al requisito di cui al par. 8.2 - la dichiarazione relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori del presente appalto, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per l'attività di costruzione.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) copia scansionata dell'originale del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) le dichiarazioni rese tramite l'All.1 Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle opere o parti delle opere che intende subappaltare con l'indicazione delle categorie alle quali dette opere sono riconducibili e con la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente

disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui ai par. 6.1 e 8.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui ai par. 6.2 e 8.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui ai par. 6.2 e 8.2 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

17.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

17.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, mediante l'All.1 Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante/procuratore del concorrente, con la quale:

- 1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice, così come modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b), del Decreto Semplificazioni e dall'art. 10 comma 1 della Legge n. 238/2021 (c.d. Legge Europea), e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui

agli artt. 2621 e 2622 c.c. di cui all'art. 80 comma 1, lett. b-bis) del Codice;

- 2) dichiara, con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, tutte le ipotesi di illecito professionale che possano negativamente incidere sulla integrità o affidabilità (tra queste si segnalano a titolo esemplificativo le risoluzioni contrattuali disposte da Provincia di Benevento o da altra Stazione Appaltante nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, anche se contestate in giudizio; i procedimenti penali di cui il concorrente sia a conoscenza per uno o più dei reati che incidono sulla moralità professionale dell'appaltatore tra i quali ricadono a titolo esemplificativo, tra gli altri, quelli di cui all'art 80, comma 1 del Codice e le fattispecie contemplate nelle Linee guida Anac n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/4/2017, con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1008 dell'11 ottobre 2017);
- 3) dichiara, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 5, del Codice, così come modificati dall'art. 10 comma 1 della Legge 238/2021 (c.d. Legge Europea), eventuali provvedimenti concreti adottati e richiamati dall'art. 80, comma 7 del Codice così come modificato dall'art. 10 comma 1 della Legge 238/2021 (c.d. Legge Europea), , posti in essere per il superamento delle suddette cause di esclusione;
- 4) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 5) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle forniture dei materiali e/o sulle lavorazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 6) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- 7) [omissis]
- 8) di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, ad osservare le norme e le prescrizioni che sono previste nel Patto di integrità approvato con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 60 del 12/05/2020, con cui si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato e a farsi carico di eventuali oneri ad esso

correlati e alle eventuali previsioni di ulteriori stipulandi Patti di integrità/Protocolli di Legalità;

- 9) si impegna a rispettare, nell'esecuzione, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice, così come disposto dall'art. 30, comma 3, del medesimo Codice;
- 10) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA;
- 11) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; la PROVINCIA DI BENEVENTO si riserva di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte in relazione alla sussistenza o meno di segreti tecnici o commerciali in conformità a quanto previsto dal citato art. 53, comma 5, lett. a). In assenza di tale dichiarazione, ovvero in caso di dichiarazione generica o non adeguatamente motivata, la Provincia di Benevento provvederà a dar seguito ad eventuali istanze di accesso che dovessero essere presentate dai partecipanti alla gara anche con riferimento all'offerta tecnica e alle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale;
- 12) attesta di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- 13) solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942, dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a seconda della fase):
 - a) *Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura:* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di, nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186

bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

b) *Dopo l'emissione del decreto di apertura*: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di, nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14) dichiara di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e ss.mm.ii;

Per il prestatore del servizio di progettazione

- 15) dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, indicando i dati richiesti nell'All.1 Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- 16) dichiara di essere iscritto negli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto, indicando i dati richiesti nell'All.1 Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- 17) indica, ai sensi dell'art. 4, del D. MIT 2 dicembre 2016, n. 263 e come richiesto dal Bando di gara, la presenza di un giovane professionista, laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione.

17.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 18) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
- 19) [Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice] copia conforme della/e certificazione/i di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica/no la/le riduzione/i dell'importo della cauzione;
- 20) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 21) PASSOE;

17.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

L'ulteriore documentazione e le ulteriori dichiarazioni saranno rese con le modalità di seguito elencate.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie dei lavori nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie dei lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, riportate nell'All.1 Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative potranno essere rese tramite la compilazione delle sezioni interne alla domanda medesima o sotto forma di allegati alla domanda e sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 17.1.

18. Contenuto della "Busta OFFERTA TECNICA"

Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, inviare e fare pervenire all'Amministrazione un'Offerta Tecnica che consta dei seguenti elaborati:

- 1) Relazione Tecnica
- 2) Allegati tecnici

Gli elaborati possono essere presentati anche in cartelle compresse/buste che, però, non dovranno essere ulteriormente firmate: la firma digitale dovrà essere apposta solo sul singolo documento.

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere debitamente firmata digitalmente dal Concorrente e sarà poi allegata al contratto dell'aggiudicatario; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

Le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate mediante

acquisizione dell'immagine.

Non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

- 1) eccedano i limiti o siano in contrasto con le condizioni definite nel presente paragrafo;
- 2) esprimano o rappresentino soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivocate o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- 3) prevedano soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- 4) siano in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- 5) siano in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili;

L'Offerta Tecnica non può:

- 6) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica o comunque pregiudicarne la segretezza;
- 7) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- 8) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

Il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti precedenti comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

18.1. Elaborati

Relazione tecnica

La relazione tecnica, redatta in lingua italiana, dovrà essere suddivisa in capitoli e paragrafi in modo da individuare, separatamente e ordinatamente, gli elementi relativi ad ogni singolo criterio di valutazione dell'offerta tecnica.

La relazione sarà articolata nel seguente modo:

- 1) Capitolo: Criterio A "Caratteristiche metodologiche del servizio di architettura/ingegneria oggetto di affidamento", deve essere illustrato un paragrafo per il sub-criterio A.1 mediante n. 5 (cinque) facciate formato A4 e un paragrafo per il sub-criterio A.2 illustrato con n.5 (cinque) facciate formato A4, così come indicato nella tabella dei criteri discrezionali punto 20.1.
- 2) Capitolo: Criterio B "Miglioramento delle soluzioni tecniche e tecnologiche previste in progetto con riferimento agli aspetti prestazionali, ambientali (in relazione ai CAM), impiantistici e manutentivi ed anche con riferimento al pregio tecnico" deve essere illustrato un paragrafo per ogni sub-criterio B.1, B.2, B.3 e B.4; il sub-criterio B.1 mediante n. 4 (quattro) facciate formato A4; il sub-criterio B.2 mediante n.2 (due) facciate formato A.3 per ognuno dei 3(tre) interventi di costruzione edifici pubblici eventualmente presentati, tipologicamente, dimensionalmente e funzionalmente analoghi a quelli previsti in progetto; sia il sub criterio B.3 che il sub criterio B.4 sarà illustrato mediante n. 4

(quattro) facciate formato A4 e potrà essere corredato da elaborati grafici nella misura di massimo n. 3 (tre) facciate in formato A3 così come indicato nella tabella dei criteri discrezionali punto 20.1.

- 3) Capitolo: Criterio C “Organizzazione ed articolazione del cantiere finalizzate alla riduzione dell’impatto dei lavori sulla sicurezza e sui fattori ambientali” deve essere illustrato un paragrafo per il sub-criterio C.1 mediante n. 4 (quattro) facciate formato A4 (più eventuali n. 2 (due) facciate formato A.3).

Allegati tecnici

1) Elaborati progettuali

Il concorrente dovrà presentare gli elaborati di progetto che modificano/sostituiscono quelli del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica a base di appalto.

In tali elaborati devono essere evidenziate le modifiche apportate al progetto a base di appalto.

Gli elaborati di progetto non variati non dovranno accludersi all’offerta tecnica.

Gli elaborati prodotti possono essere presentati anche in cartelle compresse/buste che, però, non dovranno essere ulteriormente firmate: la firma digitale dovrà essere apposta solo sul singolo documento.

In particolare, il concorrente predispone, un elenco elaborati di offerta del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica (PFTE) aggiornato/integrato con le modifiche apportate, in cui evidenzia chiaramente gli elaborati oggetto di modifiche apportate al progetto a base di appalto nonché quelli di nuova produzione per la descrizione della proposta tecnica offerta.

Il Concorrente dovrà accludere all’offerta tecnica la documentazione debitamente firmata digitalmente dal Concorrente in segno di integrale accettazione.

Gli elaborati presentati in offerta, a pena di mancata attribuzione del relativo punteggio, dovranno essere sottoscritti digitalmente con i riferimenti dell’Ordine professionale di appartenenza dal professionista responsabile del singolo elaborato (ingegnere, responsabile piano di sicurezza e coordinamento, ecc.);

Tutta la documentazione dovrà essere presentata in formato PDF/A con risoluzione minima 200dpi e dovrà essere firmata digitalmente dal Concorrente.

2) Computo metrico (*non estimativo*)

Il computo dovrà riportare le quantità di tutti gli articoli di lavoro previsti nel progetto complessivo che si andrà a realizzare (sia quelli originari non migliorati, sia quelli migliorati, sia quelli aggiuntivi) indicando, per tutti, le dimensioni parziali che concorrono alla determinazione della quantità complessiva.

Si precisa che detto elaborato non può fare alcun riferimento ai relativi prezzi, né unitari, né totali, sia per gli articoli di lavoro previsti nel progetto posto a base di gara, sia per quelli variati e/o aggiuntivi, pena l’esclusione dalla procedura di gara.

3) Sommario di raffronto del computo metrico (*senza prezzi*) articolato per modifica proposta secondo lo schema che segue:

SOMMARIO DI RAFFRONTO COMPUTO METRICO					
a	b	c	d	e	f
n. modifica proposta	Opera e/o voce di prezzo	Quantità PFTE a base di gara	Quantità offerta tecnica	Quantità differenza	Codice Elaborato modificato

Si precisa che detto elaborato non può fare alcun riferimento ai relativi prezzi, né unitari, né totali, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Note in merito alle formalità della documentazione:

per le facciate delle relazioni in formato A4 verticale è ammessa la sostituzione di 2 facciate a fronte di 1 facciata in formato A3; le relazioni saranno redatte in carattere Times New Roman, con dimensione minima del font pari 12, interlinea singola, con numerazione progressiva ed univoca delle pagine; non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni.

Si precisa che tutti i documenti di cui a precedenti punti verranno esaminati e valutati solo entro i limiti stabiliti: le eventuali cartelle eccedenti non verranno esaminate e valutate ai fini dell'attribuzione del punteggio.

18.2. Valutazione delle migliorie offerte

La Commissione procederà alla valutazione delle singole migliorie offerte solo se rispondenti a quanto previsto nel presente capitolo.

Di conseguenza, le migliorie ammesse in fase di offerta e oggetto dell'attribuzione del punteggio, sono esclusivamente quelle che:

- fanno riferimento ai criteri di valutazione indicati al paragrafo 20.1 del presente disciplinare ovvero non siano già previsti a base di appalto o tra gli oneri a carico dell'appaltatore indicati nello schema di contratto oltre che nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- sono accompagnate dalle dichiarazioni richieste.

Saranno ritenute irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice e verranno, pertanto, escluse le offerte che siano in contrasto con vincoli e prescrizioni preesistenti.

Nell'offerta tecnica non dovrà essere riportata alcuna valorizzazione (ad es. importi, prezzi, etc.) idonea ad anticipare il valore dell'offerta economica.

19. Contenuto della “Busta OFFERTA ECONOMICA-TEMPO”

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema, un'Offerta economica-tempo secondo la procedura e le modalità riportate nell'All. 3 Modello per offerta tempo e offerta economica al disciplinare di gara.

L'“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- ribasso unico percentuale rispetto all'importo posto a base di gara per la realizzazione dei

lavori e la progettazione, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati al terzo decimale.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L' "Offerta economica", a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevale quanto riportato in lettere.

L' "Offerta tempo" contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) ribasso unico percentuale rispetto al tempo contrattuale posto a base di gara per l'esecuzione lavori. Tale riduzione non può essere superiore al 20%. Nel caso di offerta tempo con riduzione superiore al 20% la stessa sarà considerata pari al 20%;
- b) ribasso unico percentuale rispetto al tempo contrattuale posto a base di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva. Tale riduzione non può essere superiore al 20%. Nel caso di offerta tempo con riduzione superiore al 20% la stessa sarà considerata pari al 20%.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

L'offerta tempo, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 17.1. In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevale quanto riportato in lettere.

Il Concorrente presenta, inoltre, un Cronoprogramma di offerta considerando che il tempo contrattuale per la progettazione definitiva è di 60 gg naturali e consecutivi, per la progettazione esecutiva è di 30 gg naturali e consecutivi (ad esclusione dei giorni per le fasi approvative della progettazione) e per la realizzazione dell'opera è di 360 gg naturali e consecutivi.

20. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta temporale	10

Offerta economica	10
TOTALE	100

20.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella: *“Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, dell'offerta economica e tempo”*.

ELEMENTI QUALITATIVI		SUB-CRITERI		Punti D max
A	Caratteristiche metodologiche del servizio di architettura/ingegneria oggetto di affidamento	A.1	Proposta relativa ad una struttura tecnico-operativa di progettazione che, sia per qualificazione ed esperienza dei professionisti che lo compongono, sia per modalità operative nella gestione ed esecuzione dell'attività progettuale, sia adeguato al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento.	5
		A.2	Proposta relativa all'esecuzione di una campagna di indagini volta ad approfondire la conoscenza del comportamento strutturale, con particolare riferimento alle azioni sismiche, del fabbricato oggetto di intervento ed i cui risultati possano essere utilizzati in fase di redazione della progettazione definitiva/esecutiva.	5
TOTALE Criterio A				10
B	Miglioramento delle soluzioni tecniche e tecnologiche previste in progetto con riferimento agli aspetti prestazionali, ambientali (in relazione ai CAM), impiantistici e manutentivi ed anche con riferimento al pregio tecnico delle attività di restauro	B.1	Proposte integrative e migliorative introdotte dal Concorrente sotto l'aspetto quali-quantitativo. Saranno valutate positivamente le variazioni/integrazioni con particolare riferimento all'utilizzo di tecniche e tecnologie che comportino un aumento prestazionale/funzionale delle opere rispetto a quelle previste in progetto.	25
		B.2	Esperienza pregressa dell'impresa che eseguirà i lavori	5
		B.3	Opere integrative e migliorative tese ad ottimizzare la qualità delle finiture e degli impianti tecnologici al fine di garantire facilità di manutenzione e riduzione dei relativi costi. In particolare, saranno valutate positivamente le proposte integrative e/o migliorative sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo che introducano l'utilizzo di materiali e tecniche tesi ad aumentare l'efficienza e le prestazioni delle opere previste limitando gli interventi di manutenzione, in particolar modo con riferimento all'efficientamento energetico anche in relazione alla sostenibilità ambientale e ai CAM.	15
	B.4	Opere integrative e migliorative tese a migliorare il comfort degli spazi interni, gli standard di accessibilità nonché l'armonizzazione ed integrazione delle opere con l'ambiente circostante. Saranno valutate positivamente le variazioni /integrazioni, sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, che introducano l'utilizzo di materiali che già presenti nelle aree oggetto di intervento, comportino un aumento funzionale delle opere previste.	15	

TOTALE Criterio B				60
C	Organizzazione ed articolazione del cantiere finalizzate alla riduzione dell'impatto dei lavori sulla sicurezza e sui fattori ambientali	C.1	Proposte integrative e/o migliorative relative alla fase di esecuzione dei lavori con particolare riferimento all'organizzazione del cantiere e alla gestione dello stesso al fine di : - aumentare le condizioni di sicurezza minimizzando le interferenze, ovvero mitigando i disagi causati dall'area di cantiere al contesto nel quale la stessa è collocata; - favorire la sostenibilità ambientale mediante utilizzo nel cantiere di fonti di energia rinnovabile, sistemi di recupero/riciclo e riduzione degli impatti su: atmosfera, acque, paesaggio, flora e fauna.	10
TOTALE PUNTI ELEMENTI QUALITATIVI (A+B+C)				80
2	ELEMENTI QUANTITATIVI			Punti Q max
E	Offerta economica	Prezzo (offerta economica) percentuale sull'importo complessivo (lavori + progettazione, soggetto a ribasso)		10
T	Offerta tempo	Offerta sul tempo di esecuzione dei lavori (riduzione massima 20% rispetto ai giorni 360 fissati dal capitolato del progetto posto a base di gara)		7
		Offerta sul tempo per l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva (riduzione massima 20% rispetto ai 90 giorni fissati dal capitolato del progetto posto a base di gara - 60gg progettazione definitiva e 30 gg progettazione esecutiva)		3
TOTALE PUNTI ELEMENTI QUANTITATIVI (E+T)				20
TOTALE PUNTI				100

In relazione agli elementi qualitativi vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice; in relazione agli elementi quantitativi vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 per il "punteggio tecnico complessivo". Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Indicazioni per la formulazione delle proposte di carattere tecnico

- *Struttura tecnico operativa di progettazione*

La Commissione valuterà l'organizzazione tecnico professionale proposta dal Concorrente descritta all'interno di un organigramma dedicato e specifico per la redazione di ogni singola fase di progettazione (definitiva ed esecutiva).

Gli organigrammi dovranno indicare le risorse dedicate ai singoli aspetti specialistici della progettazione nonché i coordinatori ed i referenti per l'interfaccia con la stazione appaltante, di controllo della qualità e dei tempi di esecuzione delle varie fasi delle indagini e della progettazione.

- *Proposta relativa all'esecuzione di campagna di indagini*

La Commissione valuterà la proposta relativa all'esecuzione di una campagna di indagini volta ad approfondire la conoscenza del comportamento strutturale. Le indagini previste dovranno essere finalizzate ad una più corretta individuazione del sistema strutturale oggetto di intervento, dei dettagli strutturali e delle proprietà dei materiali nonché dei collegamenti presenti negli elementi più importanti.

Si osserva che l'esecuzione della campagna di indagini non potrà comunque determinare alcuno slittamento dei tempi di consegna della Progettazione definitiva che, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto, nonché nel presente disciplinare, dovrà comunque avvenire entro 60 giorni dalla consegna del servizio.

- *Utilizzo di tecniche e tecnologie finalizzate all'aumento prestazionale/funzionale delle opere*

Tra le proposte integrative e migliorative introdotte dal Concorrente sotto l'aspetto quali-quantitativo la Commissione valuterà positivamente la proposta tecnica che preveda il miglioramento della qualità esecutiva degli interventi di consolidamento e ripristino degli edifici oggetto dei lavori. Tali proposte migliorative potranno riguardare l'adozione di materiali ovvero di tecniche volte a conseguire il miglioramento del comportamento strutturale del corpo di fabbrica nel rispetto dei materiali costituenti le strutture.

- *Esperienza pregressa dell'impresa che eseguirà i lavori*

La Commissione valuterà l'esperienza dell'impresa che eseguirà i lavori sull'edificio; tale esperienza potrà essere documentata elencando al massimo 3(tre) interventi realizzati, tipologicamente, dimensionalmente e funzionalmente analoghi a quelli previsti in progetto, che dimostrino l'esperienza acquisita nel campo di costruzione edifici pubblici. Si precisa che, in caso di RTI, almeno uno degli interventi descritti dovrà essere stato eseguito dall'impresa mandataria.

- *Miglioramento prestazionale del progetto anche in relazione ai CAM*

La Commissione valuterà le proposte migliorative riguardanti l'adozione di materiali e semilavorati con caratteristiche tali da migliorare le prestazioni dei materiali previsti in progetto, in termini di resistenza e durabilità nonché da minimizzare le esigenze manutentive future.

La Commissione valuterà le modifiche alle caratteristiche dei materiali indicati nelle sole voci di prezzo previste nel computo metrico estimativo del presente appalto; non saranno valutate proposte o miglitorie relative ad altre voci di prezzo.

In particolare, con riferimento alla sostenibilità ambientale e ai CAM, fermo restando l'obbligo di

rispettare i requisiti prestazionali stabiliti dalle norme tecniche di settore secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, la Commissione valuterà l'utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio di prodotti complessi, maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche. Inoltre, la Commissione valuterà l'utilizzo di materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili considerando gli elementi non strutturali, nonché di materiali estratti, raccolti o recuperati, nonché lavorati (processo di fabbricazione) ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo, per almeno il 60% in peso sul totale dei materiali utilizzati.

- *Opere integrative/migliorative del comfort degli spazi interni e degli standard di accessibilità*

La Commissione valuterà proposte migliorative riguardanti l'adozione di opere integrative e migliorative tese alla riqualificazione di tutti gli spazi, interni ed esterni. Tali opere integrative/migliorative, compresa l'eventuale installazione di forme di informazione e comunicazione, dovranno permettere il miglioramento della fruizione degli spazi, ovvero degli standard di accessibilità.

- *Organizzazione ed articolazione del cantiere*

Con riferimento alla gestione delle interferenze e agli impatti del cantiere sulla circolazione, la Commissione valuterà le proposte finalizzate alla risoluzione e gestione delle eventuali problematiche sulla viabilità con conseguente incremento delle condizioni di sicurezza degli utenti.

La Commissione, inoltre, con riferimento alla sostenibilità ambientale, valuterà proposte aggiuntive, integrative e/o migliorative relative alla gestione del cantiere che prevedano:

- l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili per il funzionamento del cantiere ovvero l'utilizzo di mezzi d'opera secondo le ultime normative ambientali in vigore al momento dell'appalto;
- la presenza di sistemi di recupero e riciclo delle acque di cantiere in modo da ridurre i fabbisogni e limitare gli scarichi idrici esterni al cantiere;
- la presenza di sistemi di trattamento e recupero dei materiali/rifiuti prodotti nelle attività di cantiere in modo da limitare lo smaltimento esterno al cantiere.

20.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio

dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi dell'offerta tecnica, verrà attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara

L'attribuzione dei coefficienti attraverso il metodo del confronto a coppie avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri sopra indicati.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 nessuna preferenza, 2 preferenza minima, 3 preferenza piccola, 4 preferenza media, 5 preferenza grande, 6 preferenza massima) eventualmente utilizzando

anche valori intermedi

Pertanto viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio: si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun sub-elemento è attribuita una valutazione numerica, con un coefficiente $V(a)_i$ ottenuto dalla media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo i seguenti criteri motivazionali:

coefficiente	Rispondenza funzionale ed operativa
0,00	Nulla o completamente negativa non attinente
0,10	Quasi del tutto assente – quasi completamente negative – quasi completamente non attinente
0,20	Gravemente insufficiente
0,30	Insufficiente
0,40	Appena insufficiente
0,50	Sufficiente
0,60	Discreta
0,70	Buona
0,80	Eccellente
0,90	Ottima
1,00	Massima/piena

1. In relazione a ciascuna offerta presentata, ciascun componente della commissione esprimerà la propria valutazione discrezionale sugli elementi (sub-criteri) di offerta rappresentati dal concorrente, assegnando un coefficiente di apprezzamento variabile tra zero ed uno secondo quanto riportato nei criteri motivazionali;
2. Per ciascun criterio/sub criterio si procederà al calcolo della media dei coefficienti espressi;
3. Si procederà infine a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio/sub criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;
4. Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti sia nella trasformazione di detta media in coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

20.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio

dell'offerta economica e dell'offerta tempo

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)^\alpha$$

dove

R_i = ribasso offerto dal concorrente i -simo

$R_{\max}$ = ribasso dell'offerta più conveniente

$$\alpha = 0,20$$

È attribuito all'offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$C_i = R_a / R_{\max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo;

$R_{\max}$ = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

20.4. Metodo di calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Pertanto, data la scelta del metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1, il punteggio è dato dalla seguente formula:

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

P_n = peso criterio di valutazione n .

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrizzazione” si applica ai criteri di natura qualitativa, nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

21. Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da n. 3 / 5 componenti.

Alla Commissione giudicatrice sono attribuiti i seguenti compiti:

- i. apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, ai fini della valutazione in ordine all’integrità e alla presenza di tutta la documentazione richiesta dalla lex specialis di gara;
- ii. valutazione, in una o più sedute riservate, delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nella documentazione di gara;
- iii. attribuzione dei punteggi alle singole offerte tecniche e apertura delle offerte tempo ed economiche; quindi, formulazione a mezzo del portale acquisti della graduatoria finale dei concorrenti, con i relativi punteggi complessivi e individuazione delle offerte che eventualmente superano la soglia di anomalia nonché di quelle che, sulla base di elementi specifici, appaiano anormalmente basse;
- iv. supporto al Responsabile del Procedimento nella valutazione di congruità delle offerte.

La Commissione giudicatrice deve svolgere i compiti sopra delineati nel rispetto dei principi di continuità e concentrazione delle sedute della Commissione medesima. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, nonché, in caso di commissari esterni, il compenso corrisposto ai componenti esterni ed il costo complessivo sostenuto dall’Amministrazione per la procedura di nomina, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.

22. Svolgimento operazioni di gara: apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Al fine di garantire una maggiore celerità della procedura di aggiudicazione si stabilisce di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, cosiddetta “inversione procedimentale” (art.133 comma 8 del Codice).

La Provincia di Benevento si riserva la facoltà di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate.

Il Portale Acquisti su cui si svolgono le gare telematiche indette dalla Provincia di Benevento per

l'acquisizione di beni, servizi e lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità oltre che offrire la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni atto, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione caricata dai concorrenti e dalla Stazione appaltante.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta la durata del procedimento di gara in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal gestore della piattaforma.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Provincia di Benevento comunicherà, mediante il servizio messaggistica del citato Portale Acquisti e almeno 2 giorni prima della data fissata, le modalità di svolgimento delle operazioni gara.

Nella prima seduta il Seggio di gara accerta la presenza "a sistema" delle buste amministrative digitali.

All'esito di tale verifica al Seggio di Gara subentra la Commissione giudicatrice la quale nel corso di apposita seduta accerta la presenza "a sistema" delle buste digitali relative alle offerte tecniche e verifica la correttezza dell'apposizione della firma digitale nei files contenuti nelle buste digitali, rinviando ad una successiva fase l'esame della documentazione amministrativa, in virtù dell'inversione procedimentale ex art. 133, comma 8, del Codice (la cui applicazione è stata prorogata ai settori ordinari dall'art. 8, comma 7, lett. c) del Decreto Semplificazioni).

Successivamente, all'esito della valutazione delle offerte tecniche presentate, la Commissione, nell'ambito di apposita seduta, attribuirà i punteggi alle singole offerte tecniche, individuando le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

In particolare, la Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento; per i predetti operatori la Commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta tempo e l'offerta economica e alla formulazione della graduatoria finale dei concorrenti a mezzo del Portale acquisti Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in apposita seduta.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in apposita seduta, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 25.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la

Commissione chiude la seduta, dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede ad informare, tempestivamente la Stazione Appaltante circa i casi di esclusione da disporre per le motivazioni sotto descritte:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che l'offerta economica presentata ha superato l'importo a base di gara.

La Stazione appaltante procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, a comunicare le esclusioni deliberate.

23.Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

All'avvio della fase di verifica, la documentazione necessaria alla dimostrazione della congruità tecnico- economica dell'offerta potrà essere richiesta a tutti i concorrenti risultati anomali.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice potrà in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il procedimento di valutazione dell'offerta anomala avverrà conformemente ai termini e alle prescrizioni di cui l'art. 97, commi 4, 5 e 6, del Codice.

L'Amministrazione aggiudicatrice chiederà all'offerente le spiegazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, procedendo ai sensi dell'art. 97 del Codice con

l'applicazione dei termini ivi previsti e secondo le modalità che di seguito si anticipano.

La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in caso di avvio delle procedure di valutazione delle offerte anomale, mediante le funzionalità del Portale Acquisti e dovrà contenere dettagliata relazione giustificativa, sottoscritta digitalmente, corredata dalle schede di analisi prezzi relative alle Voci di Prezzo dell'appalto; inoltre dovrà essere fornita tutta la documentazione occorrente per la verifica dei dati esposti per la giustificazione delle spese generali.

L'avvio della fase di verifica, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, avverrà contestualmente alla seduta di apertura delle offerte economiche, mediante invio di apposita richiesta, trasmessa a mezzo della funzione messaggistica del Portale Acquisti della PROVINCIA DI BENEVENTO, da evadere nel termine di quindici giorni.

Il Concorrente dovrà predisporre gli schemi di analisi di cui alle Voci di Prezzo dell'appalto numerando gli stessi in ordine progressivo in ogni pagina che dovranno essere tutti opportunamente compilati e sottoscritti digitalmente.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

24.Svolgimento operazioni di gara: inversione procedimentale - verifica della documentazione amministrativa

La Provincia di Benevento si riserva la facoltà di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate.

Il Portale Acquisti su cui si svolgono le gare telematiche indette dalla Provincia di Benevento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità oltre che offrire la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni atto, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione caricata dai concorrenti e dalla Stazione appaltante.

La Provincia di Benevento comunicherà, mediante il servizio messaggistica del citato Portale Acquisti e almeno 2 giorni prima della data fissata, le modalità di svolgimento delle operazioni di gara.

In virtù dell'inversione procedimentale ex art. 133, comma 8, del Codice (la cui applicazione ai settori ordinari è stata prorogata sino al 30/06/2023 dall'art. 52 lettera a) n. 3) del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni, nella Legge 29 luglio 2021, n. 108), conclusi i lavori della Commissione, compresa l'eventuale fase di verifica di congruità delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, la Stazione appaltante, mediante il Seggio di Gara, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; a partire dal Concorrente primo graduato e, ove ricorrano eventuali motivi di esclusione, procedendo con i successivi Concorrenti secondo la graduatoria delle offerte;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 16;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

- d) formulare la proposta di aggiudicazione che sarà sottoposta alla verifica dei costi della manodopera ai sensi del comma 5, lett. d) dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016);
- e) adottare il provvedimento di aggiudicazione in favore del concorrente ammesso ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, del Codice, provvedendo altresì ai relativi adempimenti.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta la durata del procedimento di gara in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal gestore della piattaforma.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare l'appalto all'offerente, ove si sia accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale sociale e del lavoro di cui all'art. 30 comma 3 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente aggiudicatario, di confermare quanto dichiarato nel DGUE, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione – tramite il Seggio di gara o il RUP – procede, laddove si sia effettuata la verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo offerente in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Trattandosi di un appalto afferente un investimento pubblico finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'art. 50, comma 3 del D.L. 77/2021, convertito con

modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del Codice.

Considerata l'esigenza di assicurare la necessaria tempestività d'azione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in deroga all'art. 32 co. 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del DL.76/2020 come prorogato dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021) convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio 2021, la Provincia di Benevento si riserva la facoltà di stipulare il contratto nelle more della verifica, da parte della Stazione Appaltante, del possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 e richiesti per la progettazione e per l'esecuzione del presente affidamento, fermo restando che non si procederà al pagamento anche parziale per le prestazioni eseguite, in mancanza delle verifiche di legge sopra menzionate che abbiano reso esito positivo. Qualora, all'esito delle verifiche, sia accertata l'assenza di uno dei predetti requisiti, la Provincia di Benevento recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese, nei limiti delle utilità conseguite. La Provincia di Benevento procederà altresì a segnalare le carenze rilevate alle competenti autorità.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 e ai sensi dell'art. 3 del DL Semplificazioni.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria presentata dall'aggiudicatario verrà svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; quella presentata dagli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e, comunque, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 e ai sensi dell'art. 3 del Decreto Semplificazioni).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Semplificazioni, dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, così come modificato dall'art. 4, comma 1 del D.L. Semplificazioni, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e secondo lo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia fideiussoria definitiva deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e riportare l'autentica notarile della sottoscrizione attestante i poteri del firmatario.

Detta garanzia deve essere prodotta in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tale ultimo caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico presso notaio di fiducia dell'Amministrazione aggiudicatrice. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l'aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo "USB" rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs 82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.

Saranno a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese notarili, di bollo, di registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipulazione del contratto d'appalto e all'acquisizione dei documenti.

Il contratto è inoltre soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

La stazione appaltante comunicherà all'appaltatore l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, l'Appaltatore è inoltre obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a costituire e consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla medesima a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e riportare l'autentica della sottoscrizione attestante i poteri del firmatario.

L'importo della suddetta polizza corrisponde all'importo del contratto stesso, cui deve aggiungersi il 20% dell'importo del contratto per le opere preesistenti, salvo sia diversamente disposto dal CSA Norme Generali.

Tale polizza deve assicurare l'Amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Per il Prestatore dei servizi di progettazione

All'atto della stipulazione del contratto, l'Appaltatore trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di Responsabilità civile professionale, prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 137/2012.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106 commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori e/o omissioni nella redazione del progetto definitivo/esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 106 comma 9 del Codice, risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto definitivo ed esecutivo.

27. Definizione delle controversie

Il Foro competente per l'eventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale è il Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. Trattamento dei dati personali

La Provincia di Benevento si impegna a trattare i dati personali, nell'ambito e per le finalità connesse alle attività di selezione degli Operatori Economici, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii). In particolare, Provincia di Benevento si impegna a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

L'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 viene assolto mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Il R.U.P.
Ing. Domenico Duilio

Il Responsabile Servizio Appalti
Dr. Augusto Travaglione

Il Dirigente
Ing. Salvatore Minicozzi